

## Protezione della marina mercantile austro-ungarica

Legge 28 febbraio 1907

### I.

#### PROTEZIONE DELLA MARINA LIBERA.

Alle navi mercantili adibite alla libera navigazione la legge 23 febbraio 1907 accorda:

- a) un contributo di esercizio;
- b) un contributo di viaggio subordinatamente alle condizioni seguenti:

1º Che le navi durante il tempo in cui ha vigore la detta legge, siano iscritte nel Registro Navale Austriaco per il lungo corso o per il gran cabotaggio;

2º che siano iscritte nella classe A, categoria I e II dell'Istituto di classificazione dei bastimenti "Veritas" in Trieste o di un altro istituto indigeno equivalente;

3º che siano almeno per due terzi proprietà di cittadini appartenenti all'Impero austro-ungarico. A questi cittadini sono parificate le società anonime residenti nell'Impero, purchè i rispettivi Consigli di amministrazione ed eventualmente quelli di sorveglianza siano composti per due terzi almeno da sudditi dell'Impero.

##### a) CONTRIBUTO DI ESERCIZIO.

*Requisiti cui devono corrispondere le navi mercantili per concorrere al contributo di esercizio:*

1º Che dal momento della iscrizione nel Registro Navale Austriaco la nave non abbia più di due anni di età decorrenti dalla data del varo;

2º Che al nave abbia almeno 400 tonn. di stazza lorda;

3º Che non abbia superato il 15º anno di età dal giorno del varo;

4º Che, trattandosi di piroscafi, alla corsa di prova con metà carico abbiano sviluppato una velocità di almeno 10 miglia marine.